

# GUIDA ALLA RC PROFESSIONALE



## IL RISCHIO PER I PROFESSIONISTI

L'esercizio di una professione, presuppone un rischio nello svolgimento dell'incarico affidato dal cliente, che sia un privato o un ente pubblico, e il professionista è tenuto a stipulare un'apposita assicurazione che lo renda indenne di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi durante l'esercizio dell'Attività professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici, *compresa anche l'attività di custodia sia dei documenti stessi sia dei valori ricevuti dal cliente*".

La stipula di un'assicurazione, non deve essere visto sola come un obbligo ma come un'opportunità nonché uno strumento utile sia per il professionista che per il cliente, in quanto li protegge entrambi dalle conseguenze degli errori professionali.

Esistono professioni più rischiose di altre, ma ognuna a suo modo può provocare danni più o meno ingenti, pensiamo alle conseguenze per un ingegnere dovute al crollo di una palazzina, ma anche alla dimenticanza di una scadenza importante per un avvocato o un commercialista, oppure ad un trattamento sbagliato per uno psicologo, senza dimenticare un intervento chirurgico sbagliato.

## OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

La legislatura negli ultimi anni è stata molto sensibile verso l'esercizio delle professioni, sia per le tariffe da applicare per le competenze svolte, sia riguardo ai danni arrecabili con lo scopo di tutelare sia i clienti nel caso di errori sia il professionista, affinché esso possa svolgere la sua attività con serenità, senza pensare ad eventuali ripercussioni economiche in caso di sinistro a lui imputabile.

L'obbligo di dotarsi di una polizza di **Responsabilità Civile Professionale**, che tutela il libero professionista da danni per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, compresi i clienti, è fissato dal D.P.R. 137/2012 del 14/08/2012, entrato effettivamente in vigore un anno dopo, esattamente il 15/08/2013.

Il D.Lgs 137/2012, nell'art.1 definisce chiaramente i soggetti obbligati a stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio della professione; ovvero con il termine professionista si intende il soggetto "esercitante una professione regolamentata" ovvero, quella per cui "l'esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". La stessa norma impone al professionista di rendere nota la polizza, in merito ai suoi estremi e

massimale, al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico. In tal senso l'obbligo di assicurazione assume sia il carattere privatistico, (cliente-professionista) sia pubblicistico, ovvero la mancata stipulazione della polizza diventa un illecito disciplinare sanzionale dall'ordine/albo territoriale di appartenenza.

*Secondo le analisi condotte in merito a questo argomento, sono parecchi i professionisti che non hanno ancora stipulato una polizza, e stanno cercando di capire come farlo proprio in questo periodo. Al momento non ci sono state segnalate particolari azioni sanzionatorie in merito, ma è ragionevole pensare che la situazione cambi a breve (...). In generale è stata fatta molta poca educazione su questo prodotto che certamente presenta delle complessità e un buon insieme di variabili, a conti fatti, attualmente, la normativa pare piuttosto lacunosa e questa situazione mette in difficoltà tanto le imprese assicurative quanto i professionisti.*

Detto ciò, la possibilità di tutelarsi contro i danni da errori dovrebbe essere percepita come un'opportunità oggettiva, a prescindere dall'obbligo o meno. Perché gli errori possono sempre capitare ed essere tutelati permettere di poter svolgere la propria professione in maniera più tranquilla

## SOGGETTI ASSICURATI

In riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, il decreto D.Lgs 137/2012 obbliga il professionista alla stipula della polizza, ma per meglio comprendere quali soggetti siano effettivamente obbligati.

Ovvero oltre ad essere iscritti regolarmente ad un Ordine /Albo, a seconda della professione svolta, occorre che l'attività sia effettivamente svolta, ovvero che si abbia una partita iva e una iscrizione alla gestione previdenziale obbligatoria, e ovviamente che si abbiano dei clienti e quindi un incarico diretto, pertanto bisogna esaminare le diverse casistiche possibili:

- Dipendente pubblico e/o privato: il datore di lavoro è obbligato a dotarsi di copertura assicurativa, includendo anche i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale demandata al dipendente
- Collaboratore con contratto di lavoro subordinato, non è obbligato se le sue prestazioni ricadono esclusivamente all'interno della struttura organizzativa dello studio, nel caso di collaborazione con p.iva o consulenza esterna, e se figura tra i professionisti sottoscrittori di uno studio/progetto, oppure se esercita la propria attività anche all'esterno e ha dei propri clienti, allora esiste l'obbligo



## GLI ERRORI DEL PROFESSIONISTA

Le RC Professionali, sono polizze assicurative che hanno lo scopo di indennizzare l'assicurato di quanto ad esso sia richiesto di risarcire ad un terzo a causa di un errore derivante dall'esercizio della propria attività professionale.

Alla luce del nuovo quadro normativo, il professionista risponde solidalmente con il proprio patrimonio personale, verso richieste che i clienti possono esigere per danni patrimoniali.

Non è importante che si tratti di professionisti con un fatturato di grandi dimensioni o società/studi associati di grande importanza, di fatto il singolo professionista nell'esecuzione del proprio incarico, deve assumersi molte responsabilità, le quali comportano, nel caso di errori, l'attivazione di investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali, con contestuale cospicuo esborso economico.

A fronte di una crescente frequenza di tali azioni, è ancora scarsamente diffusa la consapevolezza del rischio e del suo possibile trasferimento al mercato assicurativo. Uno strumento di protezione del patrimonio personale a fronte di richieste risarcitorie è la polizza **RC Professionale**, la quale tiene indenni gli assicurati da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti dall'incarico ricevuto dal cliente, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa. Con la polizza RC professionale, l'assicurato è indennizzato anche delle spese legali, e pertanto non sarà più in apprensione per le risorse economiche a cui dovrà attingere nei lunghi processi, avendo una preoccupazione in meno nella gestione della controversia giudiziaria. La consapevolezza che si possano sostenere le spese legali, porta l'assicurato a intraprendere qualsiasi via legale al fine di potersi difendere e conseguire un esito favorevole, che spesso non si ottiene nelle prime sedute giuridiche e che invece può arrivare in appello.

Ma quali errori può commettere un professionista? La legge, e in particolare il codice civile, definisce alcuni errori:

- Negligenza: ovvero quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione, le regole e le modalità comuni nello svolgere le proprie attività
- Imprudenza: quando un'attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo
- Imperizia: ovvero lo svolgere particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica.

Oltre a diverse tipologie di errore possono esserci anche diversi livelli di gravità:

- Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista
- Colpa grave: quando non vengono rispettate le più elementari indicazioni di condotta

## MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE

### **Responsabilità patrimoniale personale del professionista**

I professionisti sono, per legge, **personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio**, dei danni causati a terzi riguardo all'attività professionale svolta, pertanto in caso di richiesta di risarcimento di un danno per il quale si provi la diretta responsabilità dello stesso, esso è dovuto ad indennizzare il proprio cliente di quanto esso ha causato come danno. Pertanto avere una polizza consente al professionista di poter lavorare serenamente senza dover pensare che nel caso in cui possa commettere un errore dovrà rispondere con i propri risparmi oppure vendendo la propria casa; inoltre l'iter giudiziario sarà affrontato con maggiore tranquillità sapendo che le spese legali saranno coperte dall'assicurazione.

## RICHIESTA DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE

La richiesta di copertura con la polizza RC professionale può prestare le garanzie sia :

- a favore delle persone assicurate: ovvero è contratta personalmente e mantiene indenne l'Assicurato da ogni somma che sia tenuta a pagare a titolo di Danni , a seguito di un reclamo basato su un atto illecito da esso commesso durante lo svolgimento della sua attività;
- a favore della Società: ovvero è contratta dalla società la quale viene rimborsata di qualsiasi somma per la quale la società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge , a tenere indenni le persone assicurate a seguito di un reclamo contro di loro, per errori commessi nell'assolvimento del proprio incarico

## D&O :POLIZZA ALL RISKS

La D&O è una polizza contratta nella formula ALL RISKS ovvero esclude solo quanto espressamente indicato nel contratto. In base alla compagnia ci sono delle esclusioni presenti o meno, tra le più frequenti ricordiamo: azioni fraudolente, inquinamento, multe-ammende-penalità, lesioni a persone e /o danni materiali a cose.

## LIMITE TEMPORALE DI COPERTURA

La polizza RC Professionale è prestata nella formula "Claims made" , vale a dire che è operante per ogni reclamo fatto per la prima volta contro taluna persona delle persone assicurate e da questa denunciata all'Assicuratore



durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito quale definito nelle condizioni di polizza (ovvero azione od omissione commessa con colpa lieve o grave, da sola o in concorso di altri nello svolgimento del suo mandato o delle sue funzioni, e che dia origine ad un Reclamo i sensi della polizza e della normativa di riferimento, ovvero diritto civile e societario).

Terminato il periodo di polizza, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato.

### DANNO

L'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprende:

1. le spese di difesa, ovvero quelle legali e di rappresentanza legale
2. le spese di pubblicità
3. danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari" così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, ad eccezione dei sinistri in materia di lavoro

### LE SPESE DI DIFESA

In sede sia giudiziale che extragiudiziale, e in caso di vertenze di natura amministrativa, gli assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato la gestione della vertenza di natura civile, e possono nominare legali o periti se necessario. Solitamente alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la franchigia, e gli assicuratori non rispondono se tali spese sono riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati

**SPESE LEGALI** La parte dei danni che costituisce spese giudiziarie, costi ed onorari sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un sinistro ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della società. Vengono anticipate dalla compagnia e non chieste in restituzione all'assicurato in caso di dolo. Per i sinistri avanzati in Italia, l'importo è da intendersi pari al 25% del limite di risarcimento, in aggiunta allo stesso ai sensi dell'Art. 1917 del codice civile

### INDICAZIONI PER ORIENTARSI NELLA SCELTA DELLA POLIZZA

▪ **PREMIO:** viene quotato in base a diversi fattori, tra i quali: tipologia di rischio a cui può essere soggetto il professionista in base alla sua professione, il fatturato annuo, le estensioni e inclusioni richieste

▪ **RISCHI COPERTI E RISCHI ESCLUSI:** vengono definiti in ogni contratto, devono essere letti con attenzione per capire la casistica dei casi coperti e quelli esclusi; infatti si può aver scelto una polizza molto economica ma di fatto con una copertura troppo limitata

▪ **FRANCHIGIA:** rappresenta la parte di danno che il professionista deve comunque pagare a sue spese; chiaramente è più opportuno valutare una polizza con una franchigia più bassa a parità di condizioni

▪ **MASSIMALE.** È l'esborso cumulativo massimo che la compagnia è tenuta a pagare, per capitale, interessi e spese (comprese le legali) per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti ad uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero dei reclami. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di indennizzo pertinente al periodo di Assicurazione

▪ **COLPA GRAVE:** occorre verificare che la Polizza copra la colpa grave, che è l'accadimento più rischioso in termini di entità del danno e pertanto anche di richiesta economica da parte di terzi.

▪ **SPESE LEGALI:** la Compagnia spesso non garantisce la copertura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato nel procedimento penale che lo interessa. Pertanto a meno che non ci sia scritto diversamente, per "Spese Legali" non si intende che l'assicurazione paga il nostro avvocato di fiducia e i nostri consulenti tecnici, ma che può decidere se subentrare nel procedimento a vostro carico in base alla sua convenienza.

